

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott. Mauro Benvenuti
Dott. Leonardo Uliana

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 24 gennaio 2022

Circolare n. 2/2022

Oggetto: Novità in materia di Iva

Intrastat

I. Rapporti con la Repubblica di San Marino

Sino al **30 giugno 2022**, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del DPR n. 633/72, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo; **a decorrere dal 1° luglio 2022** per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse ed accettate solo in formato elettronico. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

Con avviso dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, datato 16 dicembre 2021 è stato ufficializzato il venir meno dell'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, già dal 2022, per le cessioni di beni e rettifiche nei confronti di soggetti sanmarinesi (Intra 1bis ed Intra 1ter), anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo.

II. Rapporti con gli altri Stati Membri

Con determinazione dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, sono state istituite alcune modifiche nella compilazione degli Intrastat a far data dal 1° gennaio 2022.

In particolare:

a) Per gli acquisti intracomunitari di beni (Intra 2bis):

- presentazione del modello con cadenza mensile qualora l'ammontare totale trimestrale degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore ad euro 350.000; in altri termini il superamento della soglia nel corso di un trimestre determina l'obbligo di presentazione mensile a partire dal mese successivo a quello del superamento;
- non sono più richieste le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta.

b) Per gli acquisti intracomunitari di servizi (Intra 2quater):

- non sono più richieste le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso ed al Paese di pagamento.

c) Per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni (Intra 1bis e Intra 2bis):

- viene richiesta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci **per il solo modello Intra 1 Bis – cessioni di beni;**

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

- per le spedizioni di valore inferiore ad euro 1.000 è possibile compilare gli elenchi senza disaggregazione della nomenclatura, utilizzando il codice unico 99500000;
 - vengono rivisti i codici relativi alla “natura della transazione” suddividendola in due colonne (A e B). I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o che prevedono di realizzare nel primo esercizio di scambi comunitari, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000, indicano nella “natura della transazione” un codice per ogni colonna, mentre gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla “natura della transazione” nella sola colonna A.
- d) Per i contratti di Call-off Stock (Intra 1 sexies - sezione 5):**
- viene prevista una sezione apposita del modello Intra 1 per indicare l’identità ed il numero di identificazione Iva relativi al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime di Call-off stock.

Lettere d’intento e fatture ad esportatori abituali

Contrasto alle frodi – falso esportatore abituale

A partire dall’anno 2022 sono istituiti nuovi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate al fine di contrastare i falsi esportatori abituali.

In particolare:

- I. invio di lettere di compliance “warning”: i fornitori di esportatori abituali vengono invitati ad interrompere l’emissione di fatture senza Iva a fronte di lettere d’intento ideologicamente false, con effetti sia per il futuro (bloccare operazioni di vendita e/o di effettuarle senza applicazione dell’IVA con il fine di rendere il contribuente consapevole della frode dell’esportatore abituale), che per il passato (rivedere le condizioni applicate alle operazioni già svolte con il proprio cliente);
- II. procedura di invalidazione dichiarazione intento trasmesse: in caso di esito irregolare delle attività di analisi e controllo, le dichiarazioni d’intento **emesse** illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. L’Agenzia delle Entrate invia, tramite PEC, al soggetto emittente (esportatore abituale) una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata, le motivazioni e le modalità per presentare documentazione utile a dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’esportatore abituale. Contemporaneamente l’Agenzia delle Entrate invia tramite PEC al cedente/prestatore dell’esportatore abituale una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente (esportatore abituale) ed il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata. Fino a che la procedura di verifica dei requisiti per essere esportatore abituale non si è conclusa, rimangono invalidate le dichiarazioni d’intento emesse da quest’ultimo;
- III. procedura per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in caso di esito irregolare delle attività di analisi e controllo, all’esportatore abituale è inibita la facoltà di trasmettere **altre dichiarazioni d’intento** tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con conseguente emissione della ricevuta di scarto con le motivazioni e le modalità per presentare documentazione utile a dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’esportatore abituale. Fino a che la procedura di verifica dei requisiti per essere esportatore abituale non si è conclusa, rimangono invalidate le dichiarazioni d’intento che quest’ultimo ha tentato di emettere.

Con riferimento ai punti precedenti si ricorda, per i fornitori degli esportatori abituali, che PRIMA di effettuare la cessione senza applicazione dell’Iva, devono:

- **VERIFICARE NEL PROPRIO CASSETTO FISCALE LA DICHIARAZIONE D’INTENTO, AVENDO CURA DI SALVARE E STAMPARE LA STESSA CON IMPRESSO L’INDICAZIONE DEL PROPRIO CODICE FISCALE, DELLA DATA E DELL’ORA DI AVVENUTA VERIFICA;**
- **SUCCESSIVAMENTE EFFETTUARE IL RISCONTRO ANCHE NELL’APPOSITO SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>.**

Modalità di emissione della fattura da parte di fornitori di esportatori abituali

Il fornitore dell'esportatore abituale, dopo aver effettuato i controlli precedentemente indicati, emette via SDI la fattura senza addebito di imposta ai sensi dell'articolo 8 comma 1, lettera c), del DPR 633/72, avendo cura di riportare:

- nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico "N 3.5 – Non imponibili a seguito dichiarazione d'intento";
- nel campo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>:
- 2.2.1.16.1 <TipoDato> la dicitura "INTENTO";
- 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento ed il suo progressivo di 25 cifre separati dal segno meno "-" o dal segno "/";
- 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ove è indicato il protocollo della dichiarazione intento.

L'invalidazione della dichiarazione d'intento di cui al precedente punto a) Contrasto alle frodi – falso esportatore abituale (in particolare punti II. e III.), comporta lo scarto motivato della fattura elettronica che riporta gli estremi della dichiarazione d'intento invalidata.

Note di variazione Iva a seguito procedura concorsuali

Al fine di adeguarsi alle disposizioni comunitarie il Legislatore ha modificato l'articolo 26 del DPR 633/72, disponendo che in caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali non si debba più attendere la conclusione delle stesse per il recupero dell'IVA non riscossa. Tale modifica incide, conseguentemente, sulla tempistica di esercizio del diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente. Di seguito si sintetizzano le principali informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 20/E del 29 dicembre 2021.

Decorrenza del termine per l'emissione della nota di variazione

Qualora il mancato pagamento sia dovuto all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l'esito), ossia la data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Preventiva insinuazione del creditore al passivo

Viene stabilito che l'emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente la detrazione dell'imposta non incassata, non risulta preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente.

Termine per la detrazione dell'imposta

Il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per l'emissione della nota di variazione (previa effettuazione dell'operazione e possesso del documento redatto correttamente).

Più precisamente:

- la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata al più tardi nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione (e quindi sentenza dichiarativa di fallimento, decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ecc.);

- la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuata nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota.

La circolare chiarisce che non è ammesso il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore, mentre il rimborso è possibile solo a determinate condizioni e non per sanare un'inerzia del soggetto passivo.

Decorrenza

Quanto sopra trova applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.

Se il debitore è stato sottoposto ad una procedura concorsuale in data anteriore a quella del 26 maggio 2021 si dovrà fare riferimento alla precedente disciplina (e quindi si dovrà attendere la conclusione della procedura).

Definitività della procedura – variazione in aumento

Se successivamente viene incassato, in tutto o in parte, il corrispettivo per il quale precedentemente era stata emessa la nota di variazione per il recupero dell'IVA non riscossa, vi è l'obbligo per il cedente/prestatore di emettere una nota di variazione in aumento per il versamento dell'IVA incassata nei tempi ordinariamente previsti per l'emissione della fattura elettronica.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners -